


Repubblica Italiana



COMUNE DI ORATINO

Provincia di Campobasso

SERVIZIO AMMINISTRATIVO GENERALE

DETERMINAZIONE COPIA

n. 28 del 06-09-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ORATINO NEL PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO N.3340/2015 R.G.N.R. - N. 1448/2016 R.G.G.I.P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto con cui il Sindaco individua nella figura del sottoscritto Assessore il Responsabile dell'Area Finanziaria e Servizi Generali;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il bilancio di previsione 2016/2018;

VISTO il decreto l.gs n. 267/2000;

CONSIDERATO che con atto acquisito al prot. n. 3325 in data 05.07.2016 è stato notificato a questo Ente l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare di cui al procedimento n. 3340/2015 R.G.N.R./n.1448/2016 R.G.G.I.P. del Tribunale ordinario di Campobasso, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di OMISSIS depositata dal Pubblico Ministero in data 17.06.2016;

ATTESO che l'udienza preliminare è stata fissata per la data del 20.09.2016 e che lo stesso avviso individua tra le persone offese il Comune di Oratino;

PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 20.07.2016, esecutiva, la stessa Giunta ha deliberato di costituirsi in giudizio per far valere le ragioni dell'Ente presso il Tribunale di Campobasso nel procedimento innanzi richiamato per ottenere il diritto al risarcimento dei danni subiti e comunque per la tutela dei propri diritti, e ha fornito direttive al Responsabile del servizio Amministrativo affinché provveda a formalizzare apposito incarico ad avvocato unitamente a tutti i provvedimenti conseguenziali ivi compreso il relativo impegno di spesa, nel limite di Euro 1.200,00, onnicomprensivi;

CONSIDERATO CHE:

-lo scorso 19 aprile è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici di cui al D.lgs 18 aprile 2016 n.50;

-l'art. 17 del citato decreto alla lett. d) esclude dall'applicazione del codice degli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*
 - 1.1) *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
 - 1.2) *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
- 2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*
- 3) *servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*
- 4) *servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
- 5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

-l'art.4 del menzionato codice (principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi) dispone che:

1.l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito dell'applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

-dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponenti la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità,

RILEVATO che il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio, con il nuovo codice dei contratti, viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

COMUNE DI ORATINO

Provincia di Campobasso

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ORATINO

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di in Oratino nella Residenza Municipale

Tra

•Il Comune di Oratino, con sede in Piazza R. Rogati n.3, C.F.:80008550701 in persona della dott.ssa Maria Dora IAFELICE la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta nella sua qualità funzionario responsabile della P.O. dell'Area Finanziaria e Servizi Generali;

e

•l'Avvocato Annamaria TRIVISONNO, C.F. TRVNNR76H41B519N, del foro di Campobasso, con studio in Campobasso, in Via G. Pascoli n.58 (c/o studio Montalto) iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Campobasso al n° 716 e pec: annamariatrivisonno@pec.it;

PREMESSO

- Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. in data a seguito di apposito atto di indirizzo conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 20.07.2016, immediatamente esecutiva, è stato conferito incarico all'Avv. Annamaria TRIVISONNO per la difesa del Comune di Oratino e per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 3340/2015 R.G.N.R. - 1448/2016 R.G.G.I.P., pendente presso il Tribunale ordinario di Campobasso, la cui udienza preliminare è fissata per il giorno 20.09.2016 e nel quale il Comune di Oratino risulta tra le persone offese;

-Che, con la predetta determinazione, è stato approvato lo schema del presente disciplinare.

CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio giudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Articolo 1

L'incarico ha per oggetto la costituzione di parte civile del Comune di Oratino nel procedimento penale n. 3340/2015 R.G.N.R. - 1448/2016 R.G.G.I.P., pendente presso il Tribunale ordinario di Campobasso, la cui udienza preliminare è fissata per il giorno 20.09.2016 e nel quale procedimento il Comune di Oratino risulta tra le persone offese
A tal fine il Sindaco pro tempore n. q. di Legale Rappresentante rilascia apposita e formale procura.

Articolo 2

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

L'avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

L'avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Oratino.

Articolo 3

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista incaricato, oltre ad accettare integralmente le condizioni ivi contenute, dichiara, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'Amministrazione Comunale e che, con riferimento alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, non ricorre alcuna altra causa di inconferibilità o incompatibilità a svolgere l'incarico oggetto del presente disciplinare.

Dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette condizioni, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il disciplinare ai sensi dell'art.1453 e ss. del codice civile. A tal fine l'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

In caso di omessa comunicazione, l'Amministrazione entro 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere il presente disciplinare.

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, nel caso in cui non ci sia l'accordo sulla linea difensiva adottata con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al professionista incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 4

Al momento del conferimento dell'incarico, le parti concordano il compenso onnicomprensivo previsto.

Le competenze complessive (onorari, spese generali al netto dell'IVA, cap e spese non imponibili) non possono superare i tetti massimi previsti dalla tabella Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014. A tal fine le parti concordano che il valore della presente controversia è pari ad Euro 1.199,99 onnicomprensivi.

Si intende compresa nel compenso così come sopra stabilito ogni attività accessoria (quale a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) nonché ogni altra voce non espressamente contemplata nel predetto D.M 10 Marzo 2015 n. 55.

Tale compenso deve intendersi onnicomprensivo per la difesa dell'Ente nella presente fase di giudizio.

La liquidazione della parcella avrà luogo solo al termine della fase del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, e verrà effettuata entro 30 gg dalla data di presentazione della fattura elettronica

e/o parcella con valore di fattura.

Articolo 5

L'avvocato si impegna a relazionare sia per iscritto e/o verbalmente e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, circa la migliore condotta giudiziale da tenere da parte del Comune.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale.

Articolo 6

All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Articolo 7

L'avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi nei limiti di cui al punto 8) avuto riguardo all'utile che ne sia derivato per il Comune.

Articolo 8

L'avvocato si obbliga inoltre ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Qualora la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero da ogni responsabilità professionale.

Articolo 9

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate.

Articolo 10

Il Comune secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, informa l'avvocato il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 11

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Articolo 12

Il presente atto è redatto in carta libera ed in doppio originale: una copia resta acquisita agli atti d'ufficio, una copia viene consegnata all'avvocato incaricato.

Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d'uso.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato (richiedente).

Letto, approvato sottoscritto.

Oratino, li _____

PER IL COMUNE DI ORATINO
IL RESPONSABILE
DELL'AREA GENERALE E SERVIZI FINANZIARI
dott.ssa Maria Dora IAFELICE

IL PROFESSIONISTA

Avv. Annamaria TRIVISONNO

La presente determinazione e' approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO IAFELICE MARIA DORA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Oratino li' 7 SET. 2016


IL RESPONSABILE
F.TO Maria Dora IAFELICE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:

Oratino li'

7 SET. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IAFELICE MARIA DORA



REGISTRO GENERALE N. 115 *Alb 303*

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita' e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Oratino li' 7 SET. 2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO Eligio D'ANOLFO